



Prot.: 1144/20/fncf/fta

Roma, 2 dicembre 2020

Al Ministro della Salute
On. le Roberto Speranza
segreteriaministro@sanita.it
spm@postacert.sanita.it

Al Ministro per gli Affari Europei
On. le Vincenzo Amendola
segreteria.ministroaffarieuropei@governo.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Rossana Ugenti
DGRUPS
dgrups@postacert.sanita.it

Al Direttore Generale
Dott. Gianni Rezza
Direzione Generale Prevenzione
dgprev@postacert.sanita.it

Al Presidente della XIV Commissione Camera
On. Battelli Stefano
battelli_s@camera.it

Capo Dipartimento Politiche UE
Dott.ssa Diana Agosti
segreteriacapodip@politicheeuropee.it

Oggetto: emendamento 1.02 DEIANA a AC2670 Legge Europea

La scrivente Federazione Nazionale, a tutela dei professionisti Chimici e Fisici, in riferimento a quanto in oggetto **segnala** quanto segue.

A. Modifiche proposte all'art.1 bis, punto1, lett.a) ovvero alla definizione dello specialista in fisica medica di cui all'art. 7 punto 148) del D.Lgs 101 del 31/07/2020

L'art. 1 bis proposto recita:

Art. 1bis. (Misure integrative in materia di sicurezza del territorio, della popolazione e dei lavoratori

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, il punto 148 è sostituito dal seguente: « 148) "specialista in fisica medica": laureato in fisica o in ingegneria biomedica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche. Le attività proprie dello Specialista in Fisica Medica possono essere anche svolte, con la sola eccezione della stesura dei piani di trattamento radioterapici, da un Ingegnere che sia iscritto all'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici nella sezione Tecnologie Biomediche ai sensi del decreto 27 febbraio 2020, n. 60, e che sia Esperto di Radioprotezione di III Grado. »;

La Federazione Nazionale evidenzia, come già effettuato in precedenza con nota prot. 620 /20/fncf/fta del 10.07.2020, che non risulta giustificabile l'ipotesi di inclusione di un professionista non sanitario ovvero dell'ingegnere biomedico o clinico per i ruoli e funzioni previsti per uno specialista in fisica medica.

A tale riguardo preme evidenziare quanto segue:

- **l'ingegnere biomedico e clinico**, così come previsto dalla Legge 3/2018 **non è una professione sanitaria e come tale non è soggetta alla formazione ECM**, a differenza di chimici e fisici;
- l'ingegnere biomedico e clinico non trova alcuna collocazione all'interno della Direttiva 59/13/EURATOM, in nessun contesto, né nelle definizioni, né tantomeno nelle esposizioni mediche. Quindi l'inserimento di tale figura nel disposto normativo non è conforme al testo della Direttiva.
- con specifico riferimento agli **"specialisti in fisica medica"** (rif. titolo II def. Art.7 punto 148), si evidenzia che per il conseguimento della specialità è necessario essere in possesso di **laurea in fisica e diploma di specializzazione di fisica medica o sanitaria**, come da DM 68/2015, con tirocinio obbligatorio presso strutture del SSN accreditate, ed essere iscritti all'Albo dei Chimici e dei Fisici. La scuola di specializzazione di area non medica prevede l'accesso solamente per professioni sanitarie. **Altra formazione sostitutiva che un ingegnere biomedico o clinico possa aver svolto non può essere sostitutiva di una scuola di specializzazione proprio per la delicatezza del ruolo che il professionista sanitario abilitato è chiamato a svolgere, ruolo che ha influenza diretta sulla salute delle persone**, e che non è limitato solo ai piani di trattamento
- le attività previste per lo **specialista in fisica medica richiedono** infatti **un professionista sanitario abilitato** ad intervenire nelle questioni relative alla fisica delle radiazioni nelle esposizioni mediche, avendo il medesimo, in via esclusiva, la responsabilità della misura e della valutazione della dose assorbita dai **pazienti**, nelle prestazioni assistenziali di **prevenzione, diagnosi e cura con impiego di radiazioni**;
- lo stesso D.M. 60/2020, all'art. 2 "Ambito di competenza professionale" dell'ingegnere biomedico e clinico, evidenzia che l'ingegnere "è legittimato ad operare su dispositivi, materiali, processi, macchine apparati ed impianti, tecnologie biomediche e a coadiuvare il personale medico, odontoiatrico e sanitario nell'applicazione delle tecnologie a favore del paziente senza compiere atti diagnostici, terapeutici o di riabilitazione." E dunque appare evidente che **il ruolo dell'ingegnere** sia di **coadiuvare** il professionista sanitario (nello specifico lo specialista in fisica medica) **e non a sostituirsi allo stesso.**

Parimenti si evidenzia, come anche da riscontro del Ministero della Salute DGPRE n. 38726-P-27/11/2020, in riferimento all'art.159 comma 16, che le attività che possono essere svolte in particolare da parte dei **laureati in chimica o fisica privi di specializzazione ma che abbiano esercitato l'attività di esperto di in fisica medica ai sensi dell'art.7 comma 5 del D.Lgs. 187/2000**, siano tutte quelle proprie dello **specialista in fisica medica** di cui all'art.160 del D.Lgs. 101/2020. Appare pertanto evidente la necessità di garantire la continuità nell'attività da parte di coloro che già esercitavano l'attività di esperto in fisica medica fatto salvo l'obbligo del periodico aggiornamento professionale che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all'art. 162 comma 3.

B. Modifiche proposte alla lettera a), punto 2, Sezione 1, Allegato II, del D.Lgs 101 del 31/07/2020 ovvero ai requisiti minimi per essere esperti in interventi di risanamento da radon.

La stessa proposta di emendamento 1.02 Deiana all'art.1 bis, punto1, lett.c) propone una **modifica della lettera a), punto 2, Sezione 1, Allegato II, del D.Lgs 101 del 31/07/2020** ovvero dei requisiti minimi per essere esperti in interventi di risanamento da radon.

La Federazione Nazionale evidenzia, come già effettuato in precedenza con nota prot. 620 /20/fncf/fta del 10.07.2020, che **per competenze in materia di Radon (elemento chimico con proprietà di natura chimica e fisica) risultano mancanti le lauree in Chimica Industriale e Fisica.**

Il Chimico ed il Fisico sono professionisti competenti a porre in essere ogni approfondita attività professionale che risulti strumentale rispetto al rilevamento della presenza di gas radon, alle sue correlazioni e alla sua provenienza, nonché alla successiva bonifica in caso di sua accertata presenza. **È infatti di competenza del chimico e del fisico effettuare analisi**

sui **materiali edili, sulle risulite da bonifica, sui rifiuti, e sui manufatti**, senza considerare le valutazioni sulle ricadute del Radon nell'ambiente.

Al riguardo va considerato che all'opera di risanamento precede una necessaria attività di accertamento specifico e che la stessa opera di bonifica non interviene, in via esclusiva, in termini di struttura dell'edificio, ma con circuiti. Questo è quanto emerge anche dall'esperienza maturata nel settore e che richiedono le tecniche di mitigazione usate.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

INVITA

la Commissione Permanente XIV "Politiche Comunitarie" ed il Governo a:

- **reformulare l'art. 7 punto 148)** tenendo conto della continuità lavorativa come previsto dall'art. 159 comma 16 del D.Lgs. 101/2020 e confermando l'attuale definizione con una figura di specialista in fisica medica, professionista sanitario con scuola di specializzazione sanitaria specifica.

Di seguito si riporta la riformazione del punto:

"Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, comma 1, il punto 148 è sostituito dal seguente: « 148) "specialista in fisica medica": laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche. In tale definizione rientrano anche i laureati iscritti all'Albo, ancorché privi di specializzazione, che abbiano esercitato attività di esperto in fisica medica ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, ovvero aventi i requisiti di cui all'art. 159 comma 16.""*
- **reformulare l'allegato II, Sezione 1, punto 2, lettera a)** tenendo conto delle competenze in materia di Radon di Chimici e Fisici (essendo il radon stesso elemento chimico con proprietà chimico fisiche) anche in ambito di manufatti, materiali, bonifiche, risanamenti e rifiuti, come segue:

Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, Allegato II, Sezione 1, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di chimico, di fisico, di ingegnere e di architetto ed iscrizione al rispettivo ordine professionale"

Confidando nel favorevole accoglimento delle richieste formulate, si resta a disposizione per essere sentiti in merito.

Distinti saluti

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

